



*Provincia di Prato*

**REGOLAMENTO  
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI  
E BENEFICI ECONOMICI**

*Testo approvato con Deliberazione C.P. n.48 del 14.04.2004.*

## **Indice**

### **PROVINCIA DI PRATO**

#### **INDICE**

#### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

[Art. 1 Oggetto del regolamento](#)

[Art. 2 Finalità](#)

[Art. 3 Tipologia di interventi](#)

#### **TITOLO II CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI**

[Art. 4 Regole generali per l'erogazione dei benefici](#)

[Art. 5 Criteri di scelta delle attività e iniziative da sostenere](#)

[Art. 6 Entità dei vantaggi riconoscibili](#)

[Art. 7 Soggetti ammessi a godere di vantaggi economici](#)

#### **TITOLO III MODALITA' PER IL CONSEGUIMENTO**

#### **DELLE EROGAZIONI DI DENARO**

[Art. 8 Termini per la presentazione della domanda e entità delle provvidenze](#)

[Art. 9 Contenuto delle domande](#)

[Art. 10 Allegati](#)

[Art. 11 Assegnazione dei contributi](#)

[Art. 12 Modalità di erogazione di sovvenzioni e contributi](#)

[Art. 13 Interventi a favore di attività non occasionali](#)

[Art. 14 Verifiche sullo svolgimento delle attività e delle iniziative finanziate](#)

[Art. 15 Decadenza dai benefici](#)

[Art. 16 Condizioni generali di concessione dei benefici](#)

#### **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

[Art. 17 Pubblicità da parte dei beneficiari](#)

[Art. 18 Albo provinciale dei beneficiari](#)

[Art. 19 Normativa di rinvio](#)

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'emanazione di provvedimenti per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici a persone, Enti Pubblici, Associazioni ed altri organismi pubblici o privati, in attuazione di quanto disposto dalla legge<sup>1</sup>.
2. I contributi, di qualsiasi genere, sono concessi per l'attività propria del beneficiario ovvero per iniziative, manifestazioni, singole iniziative occasionali e a carattere straordinario, istituzionalmente previste dagli Statuti del medesimo.

### Art. 2 Finalità

1. L'Amministrazione Provinciale, mediante concessione di sovvenzioni, contributi e altre erogazioni economiche, favorisce in particolare lo sviluppo dei seguenti settori:
  - a) sostegno alle politiche sociali;
  - b) attività, sportive e ricreative del tempo libero;
  - c) attività educative;
  - d) attività volte alla tutela del patrimonio storico, monumentale e della tradizione locale;
  - e) attività culturali e dello spettacolo;
  - f) sviluppo economico e turismo;
  - g) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e agricolo;
  - h) tutela dei diritti dei cittadini;
  - i) interventi umanitari e solidaristici;

### Art. 3 Tipologia di interventi

1. In conformità con quanto previsto dalla legge<sup>2</sup>, il presente regolamento esplicita la tipologia degli interventi economici dando le seguenti definizioni:
  - a) Sovvenzioni: Interventi con cui l'Amministrazione Provinciale si fa carico, interamente o parzialmente, dell'onere economico derivante da iniziative che rientrano in modo stabile tra le attività istituzionali dell'ente beneficiario,

---

<sup>1</sup> Art. 12, L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

<sup>2</sup> Art. 12, L. 7 agosto 1990, n. 241.

pubblico o privato. In particolare, si ha sovvenzione quando l'iniziativa è realizzata in collaborazione con la Provincia, secondo le modalità previste nell'atto costitutivo dei beneficiari, o in appositi disciplinari;

b) Contributi: Interventi con cui l'Amministrazione Provinciale, occasionalmente o continuativamente, si fa carico in modo solo parziale degli oneri economici legati ad iniziative di interesse pubblico;

2. In casi particolari la Provincia può prevedere altri tipi di intervento a favore di soggetti ritenuti benemeriti, a sostegno dell'attività complessivamente svolta dagli stessi e non finalizzati a specifiche iniziative, anche sotto forma di benefici diversi dalle erogazioni di denaro, quali esenzioni o riduzioni di oneri. Le esenzioni e le riduzioni di oneri non possono comunque riferirsi a carichi tributari.

## **TITOLO II CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI**

### **Art. 4 Regole generali per l'erogazione dei benefici**

1. E' fatto divieto di concedere erogazioni o riconoscere vantaggi economici sotto qualsiasi forma per attività e iniziative diverse da quelle espressamente previste dalla legge o dal presente regolamento.
2. L'importo complessivo delle erogazioni deve essere contenuto nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione.

### **Art. 5 Criteri di scelta delle attività e iniziative da sostenere**

1. Il Consiglio Provinciale stabilisce ogni anno, nella relazione previsionale e programmatica, contestualmente all'approvazione del bilancio previsionale, i settori di attività verso cui indirizzare prioritariamente un sostegno economico, individuando altresì l'ammontare delle risorse finanziarie destinate ai vari settori.
2. Le istanze di concessione dei vantaggi economici possono essere prese in esame solo se le relative attività rispondono ai seguenti criteri:
  - a) rispondenza ai fini generali della Provincia, fissati dalla legge e dallo Statuto;
  - b) rispondenza agli atti di programmazione approvati dal Consiglio Provinciale, in relazione ai vari settori di intervento;
3. Nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale e nell'ottica di un'amministrazione condivisa, vengono privilegiate le iniziative e le attività che perseguono interessi di carattere generale, con particolare riferimento ai valori di solidarietà sociale. Sono inoltre sostenute le iniziative e le attività consistenti nell'erogazione di servizi alla persona e alla collettività, con particolare riguardo per quelli resi gratuitamente, realizzati tramite organizzazioni di volontariato e

associazioni che operano a favore di terzi, ovvero con caratteri di forte innovatività e originalità nel settore di competenza;

#### Art. 6 Entità dei vantaggi riconoscibili

1. L'ammontare dell'erogazione a favore del beneficiario, individuato in base ai criteri sopra elencati, è stabilito in base:
  - a) all'eventuale sostegno economico già assicurato da altri enti pubblici e privati;
  - b) alla capacità economica del richiedente;
  - c) alla tipologia e ai contenuti qualitativi dell'iniziativa o dell'attività proposta.

#### Art. 7 Soggetti ammessi a godere di vantaggi economici

1. La concessione dei vantaggi economici di cui al presente regolamento può essere disposta a favore di:
  - a) enti pubblici che perseguono le finalità generali descritte all'[art. 2](#) del presente regolamento;
  - b) associazioni, fondazioni, istituzioni di carattere privato legalmente riconosciute o non riconosciute, che operano sul territorio provinciale e che perseguono le finalità generali descritte all'[art. 2](#) del presente regolamento;
  - c) enti pubblici e privati operanti a livello sovra-provinciale, per sostenere iniziative particolari che abbiano rilevante interesse per la Provincia di Prato;
  - d) enti pubblici e privati che attuano interventi di solidarietà nazionale o internazionale, a favore di popolazioni e paesi in situazioni di bisogno;

### **TITOLO III MODALITA' PER IL CONSEGUIMENTO DELLE EROGAZIONI DI DENARO**

#### Art. 8 Termini per la presentazione della domanda e entità delle provvidenze

1. Il termine per la presentazione delle richieste di concessione dei vantaggi economici di cui al presente regolamento è stabilito annualmente dalla Giunta Provinciale per ogni settore di intervento già individuato dal Consiglio Provinciale ai sensi dell'[art. 5](#) del presente regolamento.
2. Il responsabile del settore Affari Generali provvederà a pubblicizzare in modo idoneo la data di scadenza per la presentazione delle domande di concessione dei vantaggi economici.

3. Eventuali domande presentate fuori dai termini indicati saranno opportunamente vagliate nel rispetto dei principi del presente regolamento.
4. La Giunta Provinciale, con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, prevede le somme che ciascun settore può destinare all'erogazione di provvidenze economiche, sia operando le assegnazioni specifiche su singole iniziative o attività, sia operando assegnazioni finanziarie da impiegare successivamente sulla base di ulteriori atti di indirizzo operativo.

#### Art. 9 Contenuto delle domande

1. Le domande devono essere presentate su apposito modulo, predisposto dall'Amministrazione Provinciale, ed essere sottoscritte dalla persona richiedente, ovvero dal legale rappresentante dell'ente pubblico o privato;
2. Il modulo della domanda deve prevedere, tra le altre, le seguenti indicazioni:
  - a) Eventuale presenza di contributi o altre forme di sostegno economico da parte di soggetti pubblici o privati con il relativo ammontare;
  - b) Attestazione se il richiedente agisce o meno in regime di impresa;
  - c) Indicazione del nominativo della persona abilitata alla riscossione, ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento.
3. Nel modulo di domanda il soggetto richiedente deve inoltre sottoscrivere apposita dichiarazione riferita:
  - a) Al possesso di tutti i requisiti, positivi e negativi, previsti dalla normativa antimafia<sup>3</sup>;
  - b) Alla mancanza di condanne o procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione in capo alla persona fisica interessata ovvero al legale rappresentante degli enti;
  - c) All'attestazione di non trovarsi in stato di fallimento o liquidazione e di non essere sottoposti ad altre procedure.
4. Le domande per contributi e sovvenzioni devono inoltre contenere:
  - a) L'indicazione delle finalità generali perseguite attraverso la propria iniziativa o attività;
  - b) Una descrizione sommaria dell'iniziativa o attività;
  - c) L'indicazione dei risultati economico-finanziari e gestionali che si prevede di realizzare con indicazione di parametri oggettivi di valutazione degli stessi;
  - d) L'ammontare del sostegno economico richiesto;
5. Alle domande di concessione di contributi e sovvenzioni devono essere allegati gli appositi moduli, predisposti e forniti dall'Amministrazione Provinciale, per l'eventuale inserimento dell'attività o iniziativa finanziata in Memonet.

---

<sup>3</sup> Artt. 3 e 7, L. 19 marzo 1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale".

#### Art. 10 Allegati

1. Alle domande per contributi e sovvenzioni devono essere allegati i seguenti documenti:
  - a) Relazione illustrativa delle attività svolte o dell'iniziativa per la quale si chiede il sostegno economico della Provincia;
  - b) Copia dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'ente che presenta la domanda, salvo che tali atti siano già stati forniti all'Amministrazione Provinciale in occasione di precedenti interventi economici;
  - c) Piano finanziario dell'iniziativa, con indicazione chiara ed esaustiva delle spese e delle entrate previste;
  - d) Copia del codice fiscale o della partita IVA;
  - e) Copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
  - f) Ogni altro materiale informativo utile per la valutazione dell'attività o dell'iniziativa da parte dell'Amministrazione Provinciale;
  - g) Impegno sottoscritto da parte del soggetto richiedente a provvedere ad adeguata pubblicizzazione del contributo della Provincia.

#### Art. 11 Assegnazione dei contributi

1. Le domande vengono istruite dalle Unità Organizzative competenti per materia.
2. Il Direttore, tenuto conto degli indirizzi programmatici delineati dal Consiglio Provinciale, degli obiettivi individuati nel Piano Esecutivo di Gestione o in singoli atti della Giunta Provinciale, dei criteri di selezione indicati all'[art. 5](#) del presente regolamento e dei risultati dell'istruttoria, provvede quindi a assumere la determinazione di assegnazione del contributo.
3. Il Direttore del settore competente, nella determinazione di cui al comma precedente, decide anche quali sono i soggetti e le iniziative da escludere dall'assegnazione delle somme disponibili per mancanza dei requisiti richiesti. Di tale esclusione deve essere data idonea motivazione.
4. Con la determinazione il Direttore impegna le somme necessarie all'erogazione dei contributi, in riferimento a ciascun soggetto beneficiario.
5. La concessione dei benefici non conferisce diritto a altre future erogazioni, né aspettative di continuità per gli anni successivi.

#### Art. 12 Modalità di erogazione di sovvenzioni e contributi

1. L'erogazione della sovvenzione o del contributo avviene, di regola, dopo la realizzazione dell'iniziativa o dell'attività finanziata dalla Provincia, su presentazione della seguente documentazione:
  - a) Relazione dettagliata sull'attività o iniziativa posta in essere, con chiara indicazione dei risultati effettivamente raggiunti sul piano economico-finanziario e gestionale, valutati in base ai parametri oggettivi già indicati con la presentazione

- della domanda, ai sensi dell'[art. 9, comma 4, lett. c\)](#). Dalla relazione deve risultare il raffronto tra i risultati previsti al momento della domanda e quelli effettivamente realizzati, con indicazione delle eventuali cause, oggettive ed imprevedibili, per cui non sono stati raggiunti i risultati originariamente programmati;
- b) Prospetto delle spese effettivamente sostenute, debitamente documentate;
  - c) Prospetto delle entrate, comprensive delle erogazioni o sponsorizzazioni effettivamente ottenute da parte di altri enti pubblici o privati;
  - d) Relazione circa l'utilizzazione della somma erogata dall'Amministrazione Provinciale;
2. L'erogazione della sovvenzione o del contributo è subordinata alla produzione delle autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie per svolgere l'attività o l'iniziativa per cui è richiesta l'erogazione.
  3. La richiesta di liquidazione delle somme spettanti e la documentazione necessaria indicata ai commi precedenti devono essere presentate, a pena di decadenza, a conclusione dell'attività o dell'iniziativa e comunque, di norma, non oltre il 31 dicembre dell'esercizio di riferimento.
  4. In casi particolari l'erogazione può essere ripartita in due o più quote percentuali. In questo caso, la prima quota può essere erogata prima dell'attività o dell'iniziativa, a titolo di acconto, mentre le altre quote vengono corrisposte a misura dell'avanzamento dell'attività stessa. L'ultima quota deve essere corrisposta a conclusione dell'attività o dell'iniziativa.
  5. Le provvidenze economiche sono liquidate nella misura stabilita nella determinazione di concessione prevista dall'[art. 11](#) del presente regolamento.
  6. Nel caso in cui il Direttore del Settore competente ravvisi una discordanza tra i risultati economico-finanziari e gestionali previsti al momento della presentazione della domanda e i risultati effettivamente conseguiti, anche in termini di minori spese o di maggiori entrate, senza che vi siano motivi oggettivi ed imprevedibili tali da giustificare tale discordanza, la misura del contributo può essere proporzionalmente ridotta. In questo caso, il Direttore valuta tutte le circostanze rilevanti e, informato l'assessore di riferimento, sentita la Giunta Provinciale, ridetermina con atto motivato l'ammontare del contributo.
  7. In ogni caso il Direttore, sentito l'assessore di riferimento, informa la Giunta Provinciale dei risultati delle manifestazioni cui la Provincia ha contribuito.

#### Art. 13 Interventi a favore di attività non occasionali

1. La concessione di benefici e altre forme di sostegno economico in forma continuativa e ripetuta in un ampio arco temporale, con cadenza periodica regolare e predeterminata, per attività e iniziative di natura non occasionale, viene regolata attraverso apposito disciplinare sottoscritto dal beneficiario e dall'Amministrazione Provinciale.

#### Art. 14 Verifiche sullo svolgimento delle attività e delle iniziative finanziate

1. Il Direttore del settore competente per materia, nel rispetto dell'autonomia gestionale, organizzativa e decisoria dei beneficiari, verifica lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative finanziate anche attraverso gli interventi dell'Amministrazione Provinciale.

#### Art. 15 Decadenza dai benefici

1. Decadono dal beneficio concesso i soggetti che:
  - a) Non forniscono la documentazione richiesta a corredo della richiesta di liquidazione, ai sensi del precedente [articolo 12, commi 1 e 2](#), senza ragionevole giustificazione;
  - b) Non presentano la domanda di liquidazione nei termini previsti dall'[art. 12, comma 3](#);
  - c) Non realizzano l'attività o l'iniziativa per cui è stato concesso il vantaggio economico;
  - d) Realizzano l'attività o l'iniziativa in modo irregolare, con ritardo e comunque senza tenere conto degli interessi pubblici da perseguire, nonostante l'invito a modificare il proprio comportamento da parte del Direttore del settore competente;
  - e) Impiegano le somme concesse violando il vincolo di destinazione imposto con l'atto di concessione del beneficio.
2. Nelle ipotesi descritte al comma precedente, il Direttore può provvisoriamente sospendere l'erogazione del beneficio e invitare il beneficiario ad adeguare il proprio comportamento alle direttive impartite. Laddove il soggetto non si conformi alle direttive, il Direttore può dichiarare la decadenza dal beneficio.
3. Il Direttore, sentito l'assessore di riferimento, dà comunicazione della dichiarazione di decadenza alla Giunta Provinciale, esplicitandone le ragioni con apposita relazione.
4. La precedente dichiarazione di decadenza può essere considerata dall'Amministrazione Provinciale causa ostativa alla concessione di nuove provvidenze economiche, nel biennio successivo.

#### Art. 16 Condizioni generali di concessione dei benefici

1. La Provincia, in ogni caso, resta estranea a qualunque rapporto di obbligazione che si venga a costituire fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.
2. La Provincia non si assume alcuna responsabilità circa l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni, iniziative o progetti finanziati.
3. Quando è stata prevista un'attiva collaborazione dell'Amministrazione Provinciale alla gestione delle attività o dell'iniziativa, la responsabilità e i compiti della Provincia possono essere regolati con apposito disciplinare.

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 17 Pubblicità da parte dei beneficiari**

1. Tutti i soggetti che ricevono da parte dell'Amministrazione Provinciale provvidenze economiche per lo svolgimento di attività ed iniziative, sono tenuti a far risultare dagli atti e dagli altri mezzi di promozione il contributo di collaborazione della Provincia.

### **Art. 18 Albo provinciale dei beneficiari**

1. Al fine di rendere pubbliche tutte le provvidenze di natura economica erogate nel corso dell'anno, la Provincia rende noti i beneficiari attraverso apposito albo<sup>4</sup>.
2. L'albo è suddiviso per aree di interventi ed è pubblicato in modo permanente presso l'albo pretorio.
3. L'albo è aggiornato annualmente con appositi elenchi.

### **Art. 19 Normativa di rinvio**

1. L'osservanza delle norme contenute al presente regolamento è condizione essenziale per la legittimità degli atti di concessione delle provvidenze economiche da parte della Provincia.
2. Per i casi non specificamente individuati si applicano in via analogica le norme del presente regolamento.
3. Sono assicurate idonee iniziative per garantire la massima conoscenza del presente regolamento da parte dei soggetti interessati.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle vigenti norme di legge.

---

<sup>4</sup> Art. 22, L. 30 dicembre 1991, n. 412.